

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso
Settore Finanze

CAPO 1

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(occupazione di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Termoli si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenente al demanio o patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge

Art. 2

(concessione e autorizzazione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'autorità competente su richiesta dell'interessato.

Per le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore (art. 27 lett.d), nonché per le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore (art.27 lett. f), è richiesta preventiva comunicazione, con descrizione delle modalità e della durata dell'intervento, da presentarsi almeno dieci giorni prima all'ufficio protocollo generale per la verifica del rispetto del codice della strada e per prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni momentanee di cui al punto e) dell' art. 27. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare **le disposizioni previste dal D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.**

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta firme.

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

Art. 3

(occupazione d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio o autorizzativo, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione o l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione via fax o con telegramma **alla Polizia Municipale**.

L'autorità competente provvede ad accettare se sussistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo **dal D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.**

Art. 4

(domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda va redatta in carta legale e deve pervenire all'Ufficio Protocollo Generale almeno **30 gg. prima dell'inizio dell'occupazione temporanea.**

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario, apposto all'arrivo, dall'Ufficio Protocollo Generale.

La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto d'area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura che dovranno essere riportate sull'apposita planimetria;
- c) L'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) La dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) La sottoscrizione **dell'impegno** a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo o d'istruttoria con deposito di cauzione se richiesto dal comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica in adeguata scala, atta a far comprendere esattamente la locazione e la natura

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

dell'occupazione, debitamente quotata, con riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale ed il posizionamento dell'ingombro.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dall'Ufficio competente, alla domanda dovrà essere allegato il disegno o la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo, è necessario comunque presentare domande di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 5

(Denuncia occupazioni permanenti)

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione.

Art.6

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Salvo quanto disposto dalle leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o autorizzazione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 07/08/1990 n°241.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

Art. 7

(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - suo contenuto)

L'autorità competente, accertato che sussistono le condizioni richieste, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni **o autorizzazioni**.

La concessione **o autorizzazione** viene sempre accordata:

- a) a termine e comunque per un periodo non superiore a 29 anni;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o **dai** depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate **dal D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione** e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'**occupante** di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di polizia urbana, di edilizia, e d'igiene vigenti nel Comune.

Art. 8

(durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Art. 9

(obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazione permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non **ne** è consentita la cessione.

Per occupazione permanenti, il trasferimento in gestione o in proprietà di una azienda, per atto tra vivi o causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della concessione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Il concessionario ha l'obbligo di pagare entro i termini la tassa di occupazione del suolo pubblico ed il canone nei casi previsti.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta dei funzionari incaricati e degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione di suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Al termine della concessione, **qualora la stessa non venga rinnovata**, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. Restano esclusi, per i casi di concessioni rinnovate annualmente per periodi stagionali, piccoli interventi atti al sostegno di coperture o altre strutture, a filo con la pavimentazione, realizzati seguendo le prescrizioni dell'Ufficio Comunale competente.

Art. 10

(decadenza dalla concessione o autorizzazione)

Sono cause di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione, previa diffida ad adempiere, da notificare con preavviso minimo di 10 giorni:

- le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente; nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; salvo proroga per comprovate necessità;

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e del canone ove previsto.

La decadenza non dà diritto al rimborso della somma versata.

Art. 11

(revoca della concessione o autorizzazione)

La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione **del sottosuolo** non può essere revocata se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Art. 12

(Sospensione della concessione o autorizzazione)

Il Sindaco può sospendere temporaneamente la concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale.

La sospensione non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Gli occupanti hanno l'obbligo di obbedire all'intimazione di sgombero.

Art. 13

(rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

In tal caso il richiedente contestualmente alla domanda dovrà esibire idonea attestazione di avvenuto pagamento della tassa per l'occupazione già in essere.

Art. 14

(occupazione di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico)

Per collocare, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc... nello spazio sottostante o soprastante il suolo pubblico, così come collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o autorizzazione all'occupazione. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc... .

Art. 15

(manomissione del suolo pubblico)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione o autorizzazione di occupazione è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione dei lavori.

Nel caso di domanda per l'occupazione di area per l'impianto di cantieri edili, al richiedente potrà essere imposta un'idonea cauzione stabilita dal Comune, che verrà restituita, alla scadenza dell'occupazione, dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto le sue obbligazioni nei confronti del Comune.

Art. 16

(occupazione conseguente all'esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiali di qualsiasi natura, nella relativa concessione o autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei materiali di scarto negli idonei luoghi di smaltimento.

Art. 17

(occupazione con tende, tendoni, coperture e insegne)

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, è richiesta l'autorizzazione comunale in conformità al regolamento Edilizio. Per ragioni di arredo urbano può essere disposto la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari è richiesta l'autorizzazione comunale in conformità allo specifico Regolamento.

Art. 18

(occupazione con passi carrabili)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciati in conformità alle disposizioni **del D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione** e dell'apposito regolamento comunale.

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale. **Sono soggette a tassa gli accessi posti a filo con il manto stradale se i proprietari richiedono l'applicazione del cartello di divieto di sosta.**

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente nessuna opera né esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, per una profondità di metri lineari 0,60.

Non sono tenuti al pagamento della tassa i passi carrabili che si immettono su strade private, di lottizzazione a fondo cieco o che comunque non si collegano in entrata e in uscita con strade di PRG provinciali e statali, salvo richiesta dell'apposito cartello segnaletico di divieto.

Art. 19

(commercio su aree pubbliche)

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/98 e L.R. 33/99 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, nel rispetto degli eventuali divieti disposti dall'autorità comunale.

Per soste superiori a 60 minuti si applicano le tariffe vigenti previa autorizzazione.

Art. 20

(concessioni di suolo pubblico per attività commerciali)

Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili, **scale e marciapiedi** e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per le attività esclusivamente ad apertura annuale per l'effettiva utilizzazione del suolo concesse per l'intero anno e per le finalità della concessione; l'accertata violazione alla presente disposizione comporta la decadenza della concessione. Per apertura annuale si intende l'effettivo esercizio dell'attività durante tutto l'anno.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione o autorizzazione comunale.

L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività commerciale è consentita nel rispetto di quanto previsto nel **D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione** e comunque nella salvaguardia del pubblico interesse.

Deroghe per casi che presentano situazioni particolari verranno esaminate e definite, rispettando comunque le esigenze di viabilità pedonale, su parere conforme della Giunta Comunale.

Art. 21

(mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo e simili) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 22

(rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche, l'organo comunale competente, a seguito di contestazione delle relative infrazioni da parte degli organi accertanti, dispone con proprio provvedimento per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine **di massimo 10 giorni** per provvedervi. Decorso inutilmente il termine concesso, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

Art. 23

(disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico, la tassa è dovuta anche per l'occupazione di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato in tre categorie, come indicato nell'art. 24 del presente regolamento.

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti della legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superficie sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq..

La tassa è dovuta anche per occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio delle concessioni o autorizzazioni.

La riscossione della tassa per occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene in un'unica soluzione con versamento anticipato mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20 %.

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

Art. 24

(tariffe e classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche)

La tassa è applicata in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle misure previste dal D.Lgs.vo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, da quanto previsto nel presente Regolamento nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 4 del Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2002.

La tassa si determina in base alle tariffe, di cui al comma precedente, per le varie tipologie di occupazione ed in base alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

A tale effetto, sentita la commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche nel Comune di Termoli sono classificate come segue:

CATEGORIA 1 - ZONA 0 E ZONA 1 DEL REGOLAMENTO TECNICO URBANISTICO

Tutta la zona delimitata da Via Cesare Battisti, Corso Vittorio Emanuele III, via Carlo del Croix, via Roma, Via Regina Margherita, via Sannitica, via Mario Milano, Piazza Garibaldi, via Dante ed il Borgo Vecchio (zona 0); tutta la zona tra la ferrovia e il mare, a nord e sud della città (zona 1).

CATEGORIA 2 - ZONA 2 E ZONA 3 DEL REGOLAMENTO TECNICO URBANISTICO

Tutta la zona delimitata dalla ferrovia, via Vespucci, via America, via Asia, via Giappone, via Mulinello, via Abruzzi (zona 2); tutta la restante zona tra la ferrovia e l'autostrada (zona 3).

CATEGORIA 3 - ZONA 4 DEL REGOLAMENTO TECNICO URBANISTICO

Tutta la zona oltre l'autostrada.

Si applicano le riduzioni previste all'art. 26; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 25

(distributore di carburante)

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

Per l'impianto e l'esercizio di distribuzione di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo Comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti.

A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle categorie individuate nel precedente articolo 24.

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità superiore la tariffa viene aumentata di $1/5$ per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi **sotterranei** di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di $1/5$ per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché **per l'occupazione del suolo** con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti **o apparecchiature ausiliarie**, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq 4., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di base, ai criteri e alle tariffe normali.

Art. 26

(impianti di distribuzione automatica)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo Comunale, è dovuta una tassa annuale graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio Comunale è suddiviso nelle categorie previste dal precedente articolo 24.



COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

Art. 27

(occupazioni del sottosuolo e soprassuolo casi particolari)

La tassa per le occupazioni permanenti del sottosuolo o del soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si determina secondo i criteri previsti dalla Legge per la determinazione forfetaria del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del comma 3, art. 63 del D. Lgs. n.446/97, come modificato dall'art. 18 della L. n. 488/99.

L'importo annuale è commisurato al numero complessivo delle utenze del servizio, per la misura unitaria di tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore ad Euro 516,45.

La tariffa unitaria è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Il canone deve essere versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno.

Art. 28

(tassa per le occupazioni temporanee e sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15/11/93 n° 507, e successive modificazioni, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

Fino a 16 ore
Oltre le 16 ore e fino a 24
Fino a 14 giorni
Oltre i 14 giorni

MISURE DI RIFERIMENTO

Riduzione del 10 %
Tariffa giornaliera intera
Tariffa ordinaria
Tariffa ridotta del 50 %

Art. 29

(riduzione della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa della legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

- a) del **90%** per accessi carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del **90%** per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) del 40% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

L'importo minimo della tassa è di € 3,00 (tre).

Art. 30

(esenzione dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/93 n° 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, sindacali, religiose, politiche, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica e di durata non inferiore a 24 ore e **non superiori a 10 giorni**, compresi i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature, l'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica.
- b) Commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti.
- c) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.
La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale.
- d) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore.
- e) Occupazione momentanee, non superiori a 24 ore, con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- f) Occupazione per operazione di trasloco e di manutenzione del verde (e. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

Art. 31

(esclusione dalla tassa)

La tassa non si applica:

- 1) alle occupazioni effettuate sui balconi, verande, e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio dello stato;
- 2) alle occupazioni permanenti con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico di cui all'art. 44 del D. Lgs. n.507/93 e all'art. 6quater D.L. n. 328/97, convertito, con modificazioni, nella L. n. 410/97;
- 3) **alle occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici esercizi ai sensi dell'art. 47, comma II, D. Lgs. 507/93 così come modificato dall'art. 3, comma 62, L. n.549/95;**

Art. 32

(denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro **30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione** di ciascun anno.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione in unica soluzione con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, **senza la compilazione del suddetto modulo**, mediante versamento diretto.

Art. 33

(accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 34

(sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93, **come sostituito dall'art. 12 del D. Lgs. 18/12/97, n. 473 e la disciplina generale sulle sanzioni amministrative, in quanto compatibili, per la violazione delle norme tributarie di cui D. Lgs. vi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni.** Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del R.D. 03/03/1934, n° 383 (e successive modificazioni), della legge 24/11/81 n° 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/92 n° 285 (e successive modificazioni).

Art. 35

(norme abrogative)

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con **Deliberazione Consiliare n° 81 del 30/11/1995** e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 36

(Rinvio ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia e alle disposizioni

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso


Settore Finanze

contenute nel Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 15/03/2002.

Art. 37

(entrata in vigore)

Il presente regolamento, reso esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore nei termini previsti dalla norma.



COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

INDICE GENERALE

CAPO I

OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1 - Occupazione di suolo e spazio pubblico	pag. 1
Art. 2 - Concessione e autorizzazione di occupazione	pag. 1
Art. 3 - Occupazione d'urgenza	pag. 2
Art. 4 - Domanda di occupazione	pag. 2
Art. 5 - Denuncia occupazioni permanenti	pag. 3
Art. 6 - Pronuncia sulla domanda	pag. 3
Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione o di Autorizzazione-suo contenuto	pag. 4
Art. 8 - Durata dell'occupazione	pag. 4
Art. 9 - Obblighi del concessionario	pag. 5
Art.10 - Decadenza dalla concessione o autorizzazione	pag. 5
Art.11 - Revoca della concessione o autorizzazione	pag. 6
Art.12 - Sospensione della concessione o autorizzazione	pag. 6
Art.13 - Rinnovo	pag. 6
Art.14 - Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico	pag. 6
Art.15 - Manomissione del suolo pubblico	pag. 7
Art.16 - Occupazione conseguente all'esecuzione di lavori ed opere	pag. 7
Art.17 - Occupazione con tende, tendoni, coperture e insegne	pag. 7
Art.18 - Occupazione con passi carrabili	pag. 7
Art.19 - Commercio su aree pubbliche	pag. 8
Art.20 - Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali	pag. 8
Art.21 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici	pag. 9
Art.22 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 9

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.23 - Disposizioni generali	pag. 10
Art.24 - Tariffe e classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	pag. 11
Art.25 - Distributore di carburante	pag. 11
Art.26 - Impianti di distribuzione automatica	pag. 12
Art.27 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo casi particolari	pag. 13

COMUNE DI TERMOLI

Provincia di Campobasso

Settore Finanze

Art.28 – Tassa per le occupazioni temporanee e sua graduazione in rapporto alla durata	pag. 13
Art.29 – Riduzione della tassa	pag. 13
Art.30 – Esenzione dalla tassa	pag. 14
Art.31- Esclusione dalla tassa	pag. 15
Art.32 – Denuncia e versamento della tassa	pag. 15
Art.33 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	pag. 16
Art.34 – Sanzioni	pag. 16
Art.35 – Norme abrogative	pag. 16
Art.36 – Rinvio ad altre disposizioni	pag. 16
Art.37 – Entrata in vigore	pag. 17